

Tassazione delle polizze unit-linked: istruzioni per l'uso

LINK: https://citywire.it/news/tassazione-delle-polizze-unit-linked-istruzioni-per-l'uso/a1192710?ref=international_Italy_latest_news_list



Tassazione delle polizze unit-linked: istruzioni per l'uso Torna all'articolo contribuito a cura di Luca Valdameri e Emanuela Viotto, partner studio **Pirola Pennuto Zei & Associati** Le recenti sentenze sulle polizze unit-linked, ci riferiamo alla Cassazione 10333/2018 e Ctp di Milano n. 5608/2018, finite nel mirino di fuorvianti interpretazioni che hanno escluso il trattamento tributario dei contratti di assicurazione sulla vita e applicano quello relativo agli asset sottostanti la polizza, impongono chiarezza. Occorre anzitutto ricordare che le polizze unit-linked, definite quali "contratti di assicurazione sulla vita in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR", rientrano, secondo la normativa di settore, fra le polizze vita Ramo III. Sotto il profilo regolamentare, le polizze unit-linked, fin dal 2007, sono definite quali "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e riconosciuti dalla stessa Mifid II quali "insurance based investment product". Ai fini delle imposte sui redditi, "i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita" sono inquadrati fra i redditi di capitale e generalmente soggetti all'imposta sostitutiva del 26% al pari dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. Ora, in assenza di una definizione di "contratti di assicurazione sulla vita" che valga ai fini delle imposte sui redditi, occorre ricercarne il significato attraverso le norme del settore giuridico di provenienza; sicché le polizze linked debbono farsi rientrare nel novero dei "contratti di assicurazione sulla vita" i cui proventi sono tassati come redditi di capitale o diversi e quindi con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%. D'altro canto il trattamento fiscale innanzi descritto risulta immutato fin dal 1987, la nota "Circolare Guarino" già allora assimilava i contratti di capitalizzazione ai contratti di assicurazione sulla vita equiparandone il relativo trattamento fiscale. Ciò detto, se compariamo la tassazione delle polizze in oggetto ad un ordinario investimento in strumenti finanziari così come suggeriscono le recenti sentenze citate, caratterizzato generalmente dalla tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, non v'è dubbio che l'investimento in una polizza unit-linked offra taluni vantaggi. Questi possono ricondursi ai seguenti: la compensazione dei redditi di capitale con le minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari; il tax deferral, rappresentato dal differimento della tassazione al momento del riscatto totale o parziale della polizza; la tassazione con l'aliquota del 26% di redditi che potrebbero essere invece ordinariamente soggetti all'aliquota marginale IRPEF se dettati direttamente dal contribuente / investitore. Svolte tali considerazioni, deve necessariamente concludersi che il trattamento fiscale dell'investimento in prodotti linked, che rispettino i meccanismi di funzionamento propri del prodotto assicurativo, non possa essere escluso per il solo fatto che il contribuente abbia deciso, senza per questo conseguire indebiti risparmi di imposta e nel rispetto delle

norme tributarie, di investire legittimamente i propri risparmi in questi prodotti. Lo scenario cambia qualora l'utilizzo del rapporto assicurativo venga strumentalizzato al solo fine di ottenere un asistemato risparmio sia in tema di imposte dirette sia indirette; in questo caso deve essere certamente censurato e ricondotto al corretto trattamento tributario. Sul punto, occorre svolgere, a nostro avviso, una verifica riguardante tutte le parti coinvolte (quali, ad esempio, il contraente, la compagnia assicurativa, l'eventuale advisor, la banca depositaria, i beneficiari), al fine di identificare il soggetto che effettivamente controlli gli assets in polizza ed eserciti concretamente il potere decisionale nella gestione quotidiana di questi ultimi. Solo in tali casi, dove si possano avvisare profili di abuso del diritto mediante l'impiego dei suddetti prodotti assicurativi, si dovrebbe pervenire al disconoscimento fiscale del contratto assicurativo e tassare, questa volta sì direttamente in capo al contraente (ovvero al beneficiario), i redditi conseguiti dagli asset "schermati" dalla polizza in base al principio del realizzo.